

Bando per manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + in attuazione della disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d'utenza n. 8 Emilia Romagna - n. 11 Marche - n. 12 Lazio - n. 20 Sardegna.

In questa tabella sono disponibili le risposte ai quesiti relativi alla procedura di gara in oggetto, formulati entro il 13 giugno 2023 ed inoltrati all'indirizzo di posta elettronica: rup_bando_operatori@mise.gov.it.

Le richieste di chiarimento pervenute oltre detto termine non sono state prese in considerazione.

Quesito 1	<p><i>L'art. 2, comma 6 del Bando prevede che la domanda di partecipazione debba essere corredata a pena di esclusione da un piano tecnico, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti di Verifica (PDV) previsti dalle delibere Agcom n. 664/09/CONS e n. 286/22/CONS. Al riguardo si ritiene che, nella presente fase, disciplinata dai bandi in oggetto, il piano debba avere le caratteristiche di un "piano di massima". Conseguentemente, si ritiene che tale piano debba contenere i seguenti dati: - elenco degli impianti di diffusione che si intendono realizzare con l'indicazione dell'ubicazione di massima; - tempi di realizzazione previsti per ogni impianto di diffusione; - modalità di realizzazione dei collegamenti tra gli studi di ogni fornitore di contenuti radiofonici e il multiplex, tra il multiplex e la rete e tra i diversi impianti della rete; - elenco dei costi per la realizzazione, compresi gli investimenti che si intendono realizzare. Si ritiene, altresì, che in caso di assegnazione del diritto di uso per la rete di cui al suddetto piano di massima nell'ambito della procedura di manifestazione di interesse, tale piano di massima debba essere integrato, prima della attivazione della rete, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti previste dal piano stesso e con l'esposizione dei calcoli finalizzati a documentare il rispetto dei PDV di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS. Inoltre si ritiene che, in caso di assegnazione nell'ambito della procedura di manifestazione di interesse del diritto di uso per una rete diversa da quella di cui al piano di massima presentato, occorra presentare il piano di massima della relativa rete secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2, comma 7 dei bandi; indi, quest'ultimo piano di massima dovrà essere integrato prima dell'attivazione della rete con l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti dal piano stesso e con l'indicazione della relativa copertura mobile, nonché con l'esposizione dei calcoli finalizzati a documentare il rispetto dei PDV di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS. Si condivide tale impostazione? Qualora non si condivide tale impostazione, come occorre procedere per la realizzazione del piano tecnico di cui all'art. 2, comma 6 dei bandi?</i></p>
------------------	---

Risposta	<p>Non si condivide.</p> <p>Il piano tecnico relativo alla rete preferita deve contenere, come indicato all'art. 2, comma 6 del bando, elementi atti a dimostrare la capacità tecnico-economica del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete.</p> <p>Il piano tecnico deve, pertanto, contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'elenco degli impianti che serviranno per il raggiungimento del 70% della popolazione, eventualmente includendo una descrizione grafica, su mappa geografica; 2. per ogni impianto il progetto d'antenna corredato dal file RD2-2013; 3. l'esposizione dei calcoli finalizzati a documentare il rispetto dei PDV; 4. la rete di collegamento tra gli FSMR e la messa in onda dell'operatore dove viene generato il multiplex e da questi ai vari impianti; 5. una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare; 6. i tempi di realizzazione della rete secondo quanto descritto all'art.9, co. 2 lettera b) del bando. <p>In caso di assegnazione di rete diversa, ai sensi dell'art.2, comma 7 del bando, l'interessato deve presentare, entro 10 giorni, il piano tecnico completo sulla rete assegnata.</p>
Quesito 2	<p><i>Si ritiene che il rispetto degli obblighi di copertura mobile previsti dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, nonché dei vincoli radioelettrici e dei criteri generali di progettazione delle reti trasmissive di cui all'art. 2 e all'allegato 2 della delibera Agcom n. 286/22/CONS (compreso il rispetto dei PDV), in sede di presentazione della domanda di cui alla presente procedura, debba essere esclusivamente oggetto della autodichiarazione contenuta al punto 7 dei facsimili della domanda stessa (all. n. 2 al bando per le domande di partecipazione come società consortile singola; all. n. 3 al bando per le domande di partecipazione sulla base di accordi ex art. 2, comma 2 del bando). Si condivide?</i></p>
Risposta	<p>Si. Resta fermo quanto chiarito al quesito n.1.</p>
Quesito 3	<p><i>L'art. 3, comma 3 dei bandi prevede, tra l'altro, che il deposito cauzionale possa essere costituito mediante quietanza di tesoreria a dimostrazione dell'avvenuto deposito. Al riguardo, si ritiene che, come nell'ambito dei bandi per gli operatori di rete televisivi per i FSMA locali, il deposito cauzionale possa essere costituito mediante bonifico effettuato tramite un istituto bancario a favore della Tesoreria dello Stato di Roma sul codice IBAN IT81O0100003245348400000001 con causale: "Denominazione sociale del depositante; MIMIT DGSCERP deposito cauzionale; bando OdR DAB+ Bacino di utenza n. _____ (Regione_____); codice fiscale del depositante_____". Unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere prodotta la ricevuta di bonifico contenente anche l'indicazione del codice del versamento. Si condividono tali indicazioni?</i></p>

Risposta	<p>Il versamento potrà essere fatto tramite bonifico bancario o postale, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 27 MEF RGS - Prot. 238160 del 6/11/2018 utilizzando i seguenti dati: bonifico a favore della Tesoreria dello Stato di Roma codice IBAN di destinazione: IT81O0100003245348400000001. Inoltre è necessario riportare nella causale del bonifico quattro gruppi di informazioni separati tra di loro da uno spazio con l'ordine di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cognome e nome o ragione sociale del depositante (massimo 26 caratteri); • codice identificativo dell'amministrazione cauzionata, Codice IPA: m_svec; • codice identificativo del versamento: bandoOdRDAB; • codice fiscale del depositante (massimo di 16 caratteri).
Quesito 4	<p><i>L'art. 3, comma 3 dei bandi prevede, tra l'altro, che il deposito cauzionale possa essere effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si chiede di conoscere come in concreto tale deposito debba avvenire (su quale conto corrente; come deve essere effettuata l'operazione; chi sia il beneficiario; quale debba essere la causale; etc.).</i></p>
Risposta	Vedi risposta al quesito n. 3.
Quesito 5	<p><i>L'art. 6 del bando stabilisce il contenuto delle domande di partecipazione, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni e della documentazione. Al riguardo si ritiene che: (i) la domanda di partecipazione alla procedura debba essere sottoscritta sia dal legale rappresentante della società consortile, sia dai legali rappresentanti dei soggetti titolari delle emittenti partecipanti alla società consortile che opereranno sulla relativa rete; che, peraltro, tali sottoscrizioni possano avvenire anche su atti separati aventi identico testo; (ii) ogni emittente partecipante alla società consortile che opererà sulla rete della stessa debba produrre esclusivamente copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto titolare dell'emittente medesima; (iii) il piano tecnico debba essere sottoscritto esclusivamente dal legale rappresentante della società consortile; (iv) la dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 relativa alla conformità all'originale della documentazione prodotta relativa al deposito cauzionale debba essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante della società consortile; (v) il legale rappresentante di ogni soggetto titolare delle emittenti partecipanti alla società consortile dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, esclusivamente con riferimento alla conformità all'originale del proprio documento di riconoscimento che viene prodotto, come indicato al precedente punto (ii). Si condivide quanto indicato sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del presente punto 5?</i></p>
Risposta	Per semplicità espositiva, si risponde al quesito rispondendo singolarmente ad ogni punto indicato:

	<ul style="list-style-type: none"> i. la domanda di partecipazione può essere sottoscritta o dal solo legale rappresentante della società consortile oppure da quest'ultimo e dai legali rappresentanti delle emittenti partecipanti alla società consortile che opereranno sulla relativa rete: nel primo caso, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 rilasciate dalle singole emittenti e sottoscritte dai relativi legali rappresentanti, per la parte di propria competenza; nel secondo caso, la sottoscrizione della domanda di partecipazione deve essere contestuale sullo stesso unico atto; ii. l'emittente partecipante alla società consortile che opererà sulla rete deve produrre copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto titolare dell'emittente medesima; iii. si condivide; iv. si condivide; v. no, non si condivide. Tutta la documentazione prodotta in copia deve essere accompagnata ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, dalla dichiarazione resa dai legali rappresentanti di ogni singola emittente di conformità agli originali.
<p>Quesito 6</p>	<p><i>L'art. 4 dei bandi prevede tra l'altro: (i) l'assegnazione diretta del diritto d'uso delle reti locali del bacino di utenza è prevista nel caso in cui il numero delle società consortili, che abbiano presentato domanda, sia pari o inferiore al numero di reti pianificate nel bacino o sub bacino d'utenza e vi sia una sola società consortile interessata all'aggiudicazione di una delle reti (art. 4, comma 1); (ii) qualora in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti del bacino ma più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete, il Ministero, al fine di procedere all'assegnazione diretta dei diritti d'uso, convocherà in seduta pubblica le società concorrenti al fine di verificare la possibilità del raggiungimento di un accordo in relazione alla scelta della rete. Al riguardo si ritiene che, ai fini dell'assegnazione diretta debbano sussistere contemporaneamente entrambe le condizioni (domanda da parte di un numero pari o inferiore al numero di reti pianificate e sussistenza di una sola società consortile interessata all'aggiudicazione di una delle reti). Si ritiene, conseguentemente: - che laddove le domande siano in numero superiore al numero delle reti pianificate e/o laddove vi siano più società consortili che abbiano indicato la stessa rete tra le proprie preferenze (anche se con un ordine di priorità diverso), si debba procedere con la seduta pubblica ai fini della verifica della possibilità di accordo di cui all'art. 4, comma 4 del bando e con le eventuali fasi successive di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art. 4. - che l'assegnazione diretta della rete senza procedere alla seduta pubblica ai fini della verifica della possibilità di accordo di cui all'art. 4, comma 4 del bando e alle eventuali fasi successive di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art.</i></p>

	<i>4, debba avvenire solo laddove le domande siano in numero pari o inferiore alle reti pianificate e, contemporaneamente, una sola società consortile abbia chiesto una determinata rete, senza indicare, neppure in via gradata, altre reti chieste da altre società consortili sia in via principale, sia in via gradata. Si condivide tale interpretazione dell'art. 4 dei bandi?</i>
Risposta	Non si condivide
Quesito 7	<i>Utilizzo del formato RD2: il formato RD2 è troppo vago e impreciso e falsa l'utilizzo dei nulli radioelettrici che in alcuni casi si rendono necessari al contenimento del nostro segnale per il necessario rispetto dei PDV nazionali e esteri. Inoltre, questi file contengono limitazioni tecniche come passi di 10°, limite a 35 dB e mancanza di diagrammi verticali. Chiediamo quindi di sostituire il modello RD2 con il modello PRJ, che è in grado di rappresentare perfettamente il lobo di irradiazione progettato in entrambe le componenti V e H. In subordine, si chiede di chiarire in che modo verranno utilizzati nei i calcoli i file RD2, se solo tramite il diagramma all'orizzonte o con un sistema di interpolazione tra orizzonte, massimi ed inclinazioni</i>
Riposta	Il formato RD2 è stato aggiornato con la delibera AGCOM 566/13/CONS (allegato 2) con denominazione RD2-2013. In tale formato viene descritta in dettaglio la configurazione dell'impianto, ricomprendendo 3 diagrammi per ogni polarizzazione (Diagramma orizzontale, Diagrammi Massimi e Inclinazione massimi) con passi di 10° che si ritengono sufficienti a verificare se vi sia un nullo in una certa direzione.
Quesito 8	<i>Campo minimo outdoor per la copertura del 70% della popolazione: chiediamo di specificare a quanti metri dal suolo deve essere effettuato il calcolo e di definire il modello demografico univoco che dovrà essere utilizzato per il calcolo della popolazione. Inoltre, chiediamo di indicare se esista una diversificazione tra campo minimo urbano e aree rurali, e di confermare se il campo minimo sarà pari a 61,80 dBuV/m anche sulle aree rurali oppure 54,80 dBuV/m con riferimento all'altezza del ricevitore in metri sul livello del suolo pari a 10 mt. Chiediamo di esprimere un parere sui siti più idonei, in riferimento alla quota degli stessi rispetto al livello del mare</i>
Risposta	La ricezione mobile prevede la ricezione ad un'altezza 1,5 m, ma come descritto al paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, visto che i metodi di previsione della propagazione di solito forniscono valori di campo a 10 m, come pure gli accordi sottoscritti dall'Italia con i paesi esteri, si è scelta la quota di 10 metri includendo nel campo minimo un fattore di correzione per ricezione di tipo urbano di 19 dB (racc. ITU-R BS.2214-5) per un campo minimo di 61,84 dbuV/m; nella delibera non si prevede una ricezione in area rurale utilizzando come fattore di correzione 12 dB. Per quanto riguarda i siti idonei, si rimanda alla premessa, paragrafo 1, descritta nell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, e all'annesso 2 dello stesso allegato, che prevede l'insieme dei c.d. siti candidati. Si possono utilizzare

	siti alternativi, preliminarmente autorizzati da parte degli Enti territoriali competenti, purché vengano rispettati i vincoli radioelettrici previsti.
Quesito 9	<i>Percentuale di PDV ammissibile: chiediamo di specificare la percentuale di PDV per la quale è ammissibile il debordo ovvero non rispetto in ciascuna area (nazionale ed estera), e di confermare se la percentuale ammissibile sarà dell'1% per ogni "singola area" estera e del 10% per le regioni o le aree italiane.</i>
Risposta	Si rimanda ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22 che prevede l'1% di intervallo di confidenza sul totale dei PDV afferenti a un determinato Stato estero e del 10% dei PDV complessivamente previsti in ciascuna provincia, facente parte del bacino pianificato, fermo restando che la verifica del rispetto dei PDV deve essere effettuata non singolarmente su un unico impianto ma su tutta rete di impianti che utilizzano lo stesso canale.
Quesito 10	<i>Definizione tecnica di debordamento dei segnali: chiediamo di definire la tecnica di debordamento dei segnali e il criterio di valutazione (campo elettrico da considerare come limite ai confini delle regioni per la valutazione del debordo) e se venga considerato debordo non accettabile quando in una Regione che ha più canali pianificati gli impianti di uno dei due canali facciano servizio in una parte dell'altro.</i>
Risposta	I debordamenti di segnale devono essere minimizzati avendo cura di progettare impianti che riducano al minimo il debordamento dovuto all'orografia del territorio e che non facciano servizio nei centri urbani dei bacini adiacenti.
Quesito 11	<i>Lato massimo di studio per verifica PDV: chiediamo di specificare il lato massimo di studio espresso in km (nazionale ed estero) con relative risoluzioni del territorio in metri</i>
Risposta	Il lato massimo di studio per la verifica dei PDV esteri è pari a 1200 Km mentre per i PDV Nazionali è pari a 1000 Km, la risoluzione del territorio deve essere ≤ 200 m.
Quesito 12	<i>Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale: chiediamo di fornire una definizione dettagliata di "innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale"</i>
Risposta	L'uso efficiente della risorsa frequenziale è regolato sia dal rispetto del piano PNAF-DAB che dal rispetto dalle normative tecniche di settore, per quanto attiene al tema dell'innovazione tecnologica della rete tale aspetto non è di pertinenza della presente procedura.

Quesito 13	<i>Modello di propagazione 1546: chiediamo di chiarire quando può essere utilizzato il modello di propagazione 1546 e se la percentuale di tratte sul mare sarà confermata almeno oltre il 50%.</i>
Risposta	Come descritto nel paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22 la raccomandazione ITU-R P.1812 viene utilizzata per cammini di propagazione prevalentemente su terra mentre la ITU-R P.1546 viene utilizzata per cammini di propagazione prevalentemente su mare. Si conferma che la raccomandazione ITU-R P.1546 deve essere utilizzata quando la percentuale di tratte sul mare è > 50%.
Quesito 14	<i>Modalità di presentazione dei risultati: chiediamo di definire quali (PDV, coperture, impianti, ecc.) e in che modalità andranno presentati i risultati (elaborati grafici, file Excel/CSV opportunamente formattati come nei bandi televisivi, ecc.).</i>
Risposta	Vedi risposta al quesito n. 1.
Quesito 15	<i>Piattaforma di controllo: per i bandi Tv il Ministero aveva messo a disposizione una piattaforma, con la collaborazione della FUB per il calcolo della copertura e verifica Pdv. Si chiede che venga previsto questo utile tool di verifica che sarebbe molto utile per la progettazione.</i>
Risposta	Per la presente procedura non è prevista tale piattaforma.
Quesito 16	<i>Accordo tra operatori di rete art. 5 una società consortile che presenta autonomamente la manifestazione di interesse per l'assegnazione di una rete in un bacino di utenza può sottoscrivere una intesa con altra società consortile (che verrà indicata quale eventuale aggiudicataria della rete) per concorrere all'assegnazione di altra rete nel medesimo bacino? Cosa accade al titolo abilitativo se dopo l'intesa con altro soggetto quest'ultimo cessa di esistere</i>
Risposta	Quanto al primo quesito, trovano applicazione i divieti di cui all'art. 5 comma 1 del bando. Quanto al secondo quesito invece, trova applicazione l'art. 10 comma 1 del bando.
Quesito 17	<i>Autorizzazioni generali art. 2 comma 8, che cosa si intende per eventuali nuove autorizzazioni generali? Deve presentarla solo chi non abbia già presentato prima della pubblicazione dei Bandi la dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica? La dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica va presentata prima della manifestazione di interesse o contestualmente alla stessa? La dichiarazione deve essere presentata laddove la precedente dichiarazione, per cui si è ottenuta l'autorizzazione generale, non comprenda l'area, ovvero il bacino di utenza in relazione al quale si presenta la manifestazione di interesse?</i>

Risposta	<p>La nuova autorizzazione deve essere presentata laddove la precedente dichiarazione, per cui si è ottenuta l'autorizzazione generale, non comprenda l'area, ovvero il bacino di utenza in relazione al quale si presenta la manifestazione di interesse.</p> <p>Le dichiarazioni precedenti devono essere in corso di validità.</p>
Quesito 18	<p><i>Documentazione art. 6., sia la documentazione relativa al deposito cauzionale che al piano tecnico devono essere sottoscritte anche dai legali rappresentanti delle società titolari delle emittenti che partecipano alla consortile in relazione allo specifico bacino di utenza relativo alla manifestazione di interesse? La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 8 del bando è resa dal legale rappresentante della società consortile nell'ambito della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. I legali rappresentanti delle società titolari delle emittenti che partecipano alla consortile devono rendere autonome dichiarazioni anche se sottoscrivono la domanda?</i></p>
Risposta	<p>Vedi risposta al quesito n. 5.</p>
Quesito 19	<p><i>Firma dei legali rappresentanti - formato La sottoscrizione può essere apposta sia con firma digitale che con firma autografa? Nel caso in cui sia ammessa la firma digitale, dovrà essere utilizzata la modalità CAdES, PAdES o una delle due, a scelta del sottoscrittore?</i></p>
Risposta	<p>La sottoscrizione può essere apposta sia con firma autografa che digitale, quest'ultima sia in formato Cades che Pades.</p>
Quesito 20	<p><i>In relazione agli articoli 4 e 5 riferiti al bacino d'utenza n. 12 (Lazio), laddove il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore al numero delle reti di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 e dei blocchi disponibili, una società consortile che si trovasse, ad esempio, a manifestare interesse per il blocco 6 e in subordine per il blocco 7, in assenza di altri soggetti interessati, potrebbe vedersi aggiudicati entrambi i blocchi, tenuto conto che in questo caso non si realizzerebbero le condizioni ostantive previste al comma 1 dell'art. 5?.</i></p>
Risposta	<p>Sì, ferme restando la procedura di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5.</p>
Quesito 21	<p><i>In relazione all' ART. 8 (Condizioni di esclusione dalla procedura), laddove si prevede che "non possono partecipare alla presente procedura..... b) le società consortili e le emittenti di cui all'art. 2 che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni" e tenuto conto che il certificato antimafia viene rilasciato dalla Prefettura soltanto ad enti della Pubblica Amministrazione e non al soggetto privato, pur se direttamente interessato, in quale modo i responsabili della società</i></p>

	<i>consortile possono essere preventivamente resi edotti della condizione di ciascun soggetto partecipante all'attività della società consortile medesima, laddove, nella fattispecie, si trova nella condizione di non poterlo verificare direttamente e quindi di assumere, nel caso di condizione ostativa, decisioni conseguenti, capaci di non compromettere l'azione della società consortile e degli associati in possesso di tutti i necessari requisiti?</i>
Risposta	La dichiarazione in ordine alla insussistenza della causa di esclusione deve essere resa dal soggetto partecipante alla procedura (Società consortile e singole emittenti, ciascuna per la parte di propria competenza) mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. (Vedi risposta al quesito n. 5).
Quesito 22	<i>In considerazione del fatto che la REC-P-1812 tende a sovrastimare i livelli di segnale in caso di lunghe distanze e piccole percentuali di tempo il che potrebbe portare a superamenti di soglia non veritieri in alcuni PDV (prevalentemente quelli esteri), si chiede conferma sulla correttezza di utilizzare come metodo di verifica dei PDV esteri la REC-P-1546 e per i nazionali la REC-P-1812.</i>
Risposta	Come descritto nel paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, la raccomandazione ITU-R P.1812 viene utilizzata per cammini di propagazione prevalentemente su terra mentre la ITU-R P.1546 viene utilizzata per cammini di propagazione prevalentemente su mare. La raccomandazione ITU-R P.1546 può essere utilizzata quando la percentuale di tratte sul mare è > 50%, per il resto si deve utilizzare la raccomandazione ITU-R P.1812. (Vedi anche risposta al quesito n. 13)
Quesito 23	<i>Nel documento di pianificazione allegato alla delibera n. 286/22/CONS, in Tabella 1, sono riportati i parametri da utilizzare per l'elaborazione del PNAF-DAB, indicando come parametri di rilevazione una antenna Mobile ad altezza 1.5 m sul livello del terreno con soglia di campo minimo a Frequenza 200 Mhz di 42.84 dbμV/m (ITU-R BS.2214-5, TABLE 117, colonna 1(MO) Mobile / rural). Viene comunque indicato come metodologia di previsione, al fine di uniformare i calcoli, un modello con antenna ricevente a 10M al quale poi verrà applicato un fattore di correzione (ITU-R BS.2214-5 TABLE 10). Si chiede di specificare quale fattore indicato in tabella applicare e di conseguenza confermare la soglia minima di campo da utilizzare a 10 m per effettuare le previsioni di calcolo e copertura territorio in maniera più accurata.</i>
Risposta	La ricezione mobile prevede la ricezione ad un'altezza 1,5 m, ma come descritto al paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, considerato che i metodi di previsione della propagazione di solito forniscono valori di campo a 10 m, come pure gli accordi sottoscritti dall'Italia con i paesi esteri, si è scelta la quota di 10 metri includendo nel campo minimo un fattore di correzione per ricezione di tipo urbano di 19 dB (racc. ITU-R BS.2214-5) per un campo minimo di 61,84 dbμV/m; nella stessa delibera non si prevede

	una ricezione in area rurale, utilizzando come fattore di correzione 12 dB. Quindi il campo minimo richiesto per fare servizio è 61,84 db μ V/m che può essere arrotondato a 62 db μ V/m. (Vedi anche risposta al quesito n. 8)
Quesito 24	<i>Qualora si disponga di programmi di calcolo adatti a valutare il campo ricevuto ad altezza 1.5 m e soglia di 42.84 dbμV/m (es. ACTWorld- Sintek), è possibile presentare a supporto della progettazione della rete le simulazioni di copertura in tale configurazione o è comunque obbligatorio eseguire tutto a 10m?</i>
Risposta	Come descritto al paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, tutti i valori di soglia indicati nei PDV del PNAF-DAB sono riferiti ad un'altezza sul terreno dell'antenna ricevente di 10 m e sono già comprensivi dell'opportuno fattore di correzione. Quindi per non incorrere in errori, le simulazioni devono essere fatte con campo ricevuto a 10 m.
Quesito 25	<i>Nell'allegato alla delibera n. 286/22/CONS, al paragrafo 2.4.2, si fa riferimento alla soglia dei PDV nazionali calcolati a 1.5 m aumentato del fattore di correzione per perdita di altezza e se ne fornisce il calcolo. In tale formula si specifica il fattore di correzione Lh in ambiente di ricezione Urbano anche se al paragrafo 2.1 nella Tabella 1 si specificano i parametri di elaborazione su modello Mobile. Sempre al fine di verificare la bontà progettuale dei vari sistemi di diffusione, si chiede conferma su quale modello utilizzare nei calcoli previsionali.</i>
Risposta	I parametri per l'elaborazione del PNAF-DAB (ricezione mobile) sono quelli indicati nella tabella 1 paragrafo 2.1 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, ma come descritto nel successivo paragrafo 2.2 dell'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22, considerato che i metodi di previsione della propagazione di solito forniscono valori di campo a 10 m come pure gli accordi sottoscritti dall'Italia con i paesi esteri, si è scelta la quota di 10 metri includendo nel campo minimo un fattore di correzione per ricezione di tipo urbano di 19 dB (racc. ITU-R BS.2214-5) per un campo minimo di 61,84 db μ V/m, nella delibera non si prevede una ricezione in area rurale utilizzando come fattore di correzione 12 dB. (Vedi anche risposta ai quesiti n. 8 e n. 23)
Quesito 26	<i>E' possibile utilizzare a rinforzo e copertura di un impianto situato fuori dall'area urbana, in trasmissione su un zona densamente urbana, un secondo impianto dislocato all'interno della stessa area? (esempio. Rocca di Papa- RM- e Monte Mario-RM)</i>
Risposta	E' compito di chi progetta la rete prevedere la consistenza numerica degli impianti fermo restando il rispetto dei vincoli radioelettrici del PNAF-DAB.
Quesito 27	<i>In sede di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse laddove si indicano gli allegati alla stessa si menzionano "le dichiarazioni</i>

	<i>rese, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, dai legali rappresentanti di ogni singola emittente che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali". E' necessario allegare alla domanda le copie della documentazione citata (concessione, autorizzazione fornitore di contenuti etc. per ciascuna emittente) o è sufficiente la dichiarazione che la documentazione fornita al consorzio per la redazione della domanda è conforme all'originale?</i>
Risposta	E' sufficiente fornire una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000
Quesito 28	<i>Sono presidente di un consorzio Dab ed ho riscontrato su due consorziati l'omissione nel pagamento dei canoni che certamente saneranno. A) Nell'ipotesi in cui prima della presentazione del bando una emittente socia del consorzio non dovesse avere i requisiti : a) si può presentare la manifestazione d'interesse solo con le emittenti socie in regola , escludendo il consorziato dalla domanda ? b) nel caso in cui durante l'esercizio della licenza un consorziato dovesse perdere i requisiti è possibile escluderlo dal mux ?</i>
Risposta	Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 2 comma 1, 8 comma 3 e 10 del Bando.
Quesito 29	<i>Relativamente a quanto espresso nell'art. 6, comma 2 e nell'art. 7 comma 3 del bando, riguardo alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse e, successivamente, al Bando per l'eventuale procedura competitiva che sarà pubblicato, si chiede conferma che i legali rappresentanti delle società titolari delle emittenti possano rilasciare delega al legale rappresentate della società consortile per la sottoscrizione anche per loro conto di tutta la documentazione. In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che la delega possa essere sottoscritta ed inviata unitamente a documento d'identità del firmatario, ovvero sottoscritta digitalmente, senza necessità di autentica</i>
Risposta	No, non si conferma. Vedi risposta quesiti 5 e 18.
Quesito 30	<i>Si chiede conferma che in fase di manifestazione d'interesse la documentazione afferente il piano tecnico/economico da produrre consista nella mera descrizione della rete da realizzare (impianti di trasmissione e collegamento) con i relativi costi, da rendere nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia per quanto concerne gli obblighi di copertura mobile previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS, che per il rispetto dei vincoli radioelettrici di cui all'art. 2 e all'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22/CONS</i>
Risposta	No, non si conferma. Vedi risposta al quesito 1.
Quesito 31	<i>Relativamente al piano tecnico/economico presentato unitamente alla manifestazione di interesse, dunque ai fini dell'accesso alla c.d. "Fase A", si</i>

	<i>chiede di confermare che lo stesso possa essere oggetto di modifiche, integrazioni e/o migliorie nel caso il partecipante, per la rete prescelta, acceda alla selezione comparativa, cioè alla c.d. "Fase B";</i>
Risposta	Non si condivide. Vedi risposta al quesito n. 1
Quesito 32	<i>Sulla scorta di quanto previsto all'art. 11, comma 2, del bando, in base al quale "i diritti d'uso hanno una durata massima pari a 20 anni", si chiede di conoscere quale sarà la durata effettiva delle assegnazioni delle frequenze DAB+ in esito alle procedure de quibus</i>
Risposta	Si ribadisce quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del bando.
Quesito 33	<i>La previsione delle "Linee Guida DAB+" in base alla quale "in caso di impossibilità oggettiva di raggiungere il numero minimo di 12 emittenti eventuali deroghe alla soglia di partecipazione possano essere valutate caso per caso dal MIMIT, tenendo conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale", non si rinviene nel testo del bando. Si chiede conferma se tale previsione possa trovare ancora applicazione</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile ad eventuali successive determinazioni del Ministero.
Quesito 34	<i>Si chiede di esplicitare sin d'ora la documentazione che dovrà essere prodotta dai consorziati titolari di emittenti radiofoniche da meno di 3 anni per la successiva ed eventuale procedura di gara. Inoltre, si chiede di precisare come verranno valutati i dati prodotti da questi soggetti e se possa essere previsto un trattamento premiale quali "nuovi entranti" (ad esempio per avere effettuato delle assunzioni);</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.
Quesito 35	<i>Per quanto attiene a possibili casi di trasferimenti di proprietà delle emittenti radiofoniche perfezionatisi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, si chiede conferma che, ai fini della valutazione/indicazione della "potenzialità economica – media dei fatturati" (c.d. "Criterio b1"), possa essere indicato quale fatturato caratteristico quello realizzato dal dante causa</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.

Quesito 36	<i>Sempre in merito a possibili casi di trasferimenti di proprietà delle emittenti radiofoniche, si chiede conferma che anche per quanto riguarda i dipendenti asserviti all'attività radiofonica possano essere quelli del dante causa</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.
Quesito 37	<i>Relativamente al criterio a3) delle "Linee Guida DAB+), si chiede di precisare se la dismissione degli impianti FM valga per bacini d'utenza o per concessione (es. concessione con impianti in Lombardia e Puglia, per cui vengono dismessi i soli diffusori della Lombardia)</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.
Quesito 38	<i>Relativamente al suddetto criterio a3), nel caso di dismissione della totalità degli impianti FM eserciti (in modo particolare nel caso di un'emittente che abbia un solo diffusore FM), si chiede di precisare se il soggetto dismettente – come parrebbe emergere dalla ratio della disposizione - mantenga i medesimi diritti e doveri riconosciuti in capo al concessionario, ossia, ad esempio, la legittimazione a detenere quote di partecipazione al capitale sociale di una società consortile per l'accesso alla capacità trasmissiva DAB+, l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, l'obbligo di versare la tassa di concessione, ecc..</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.
Quesito 39	<i>Per quanto attiene all'attestazione del fatturato resa da professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si chiede di precisare se tale documento debba essere prodotto anche in caso di fatturato pari a "0" (zero)</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.
Quesito 40	<i>Ai fini della valutazione da parte del MIMIT delle manifestazioni di interesse dei Consorzi DAB, si chiede se, all'uopo, possano essere considerati rilevanti i trasferimenti di proprietà di impianti radiofonici e/o le variazioni di assetto reti di soggetti pluriconcessionari intervenute in data successiva alla pubblicazione del bando.</i>
Risposta	I requisiti per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 2 del bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
Quesito 41	<i>Alla luce del co. 3 dell'art. 2 "Ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile" In ipotesi (reale) che una emittente locale RADIO X delle MARCHE, con impianti sia</i>

	<p>nelle MARCHE che in EMILIA ROMAGNA, partecipa CONTESTUALMENTE con due diverse e differenti quote, sia il CONSORZIO A partecipato da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino e che va a partecipare al Bando per il Bacino d'utenza n. 8 {Emilia Romagna, sia il CONSORZIO B partecipato da MENO di 12 emittenti, in particolare 8 (otto) legittimamente esercenti nel Bacino d'utenza n. 11 {Marche) e per il quale intende partecipare al Bando pur non possedendo i requisiti richiesti dal co. 1 dell'art. 2 del bando che testualmente recita "Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società consortili: sub a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale". il CONSORZIO B delle Marche per le ragioni di cui innanzi, ai sensi del co. 2. dell'art. 2, che recita "La soglia di partecipazione di cui al comma 1 lett. a), che precede, può essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali" ha raggiunto una pre-INTESA (da portare a conclusione sulla base del chiarimento del RUP) con il CONSORZIO A costituito da 12 emittenti con impianti in EMILIA ROMAGNA di cui 6 (sei) hanno contestualmente impianti nelle MARCHE che le legittimano a partecipare al Bando per il Bacino d'utenza n. 11 (Marche). In tale IPOTESI {reale) PUÒ LEGITTIMAMENTE L'EMITTENTE LOCALE RADIO X DELLE MARCHE RIMANERE SOCIA DI ENTRAMBI I CONSORZI A E B, SENZA CHE DI FATTO SI DETERMINI UNA VIOLAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI AL CO. 3 DELL'ART. 2 "Ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile" NELLA FASE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL BACINO D'UTENZA N. 11 {MARCHES) IN FORMA DI INTESA TRA IL CONSORZIO A E IL CONSORZIO B ? OPPURE le 6 emittenti del CONSORZIO A {Emilia Romagna) devono, per partecipare, per forza diventare NUOVI SOCI del CONSORZIO B (Marche) e partecipare al Bando per il Bacino d'utenza n. 11 {Marche), ESCLUSIVAMENTE come soci del CONSORZIO B e non dell'INTESA tra CONSORZIO A e il CONSORZIO B ?</p>
Risposta	Vedi risposta al quesito n. 40
Quesito 42	<p>Una società titolare di una emittente locale (decreto di concessione e impianti fm con annessa autorizzazione digitale) è socia di un consorzio che intende partecipare al bando in uno specifico bacino. tale società, recentemente ha acquistato una ulteriore emittente locale (decreto di concessione e impianti fm con annessa autorizzazione digitale) nello stesso bacino. per tale acquisizione è in itinere la pratica di voltura, coi tempi propri del procedimento. in tale ipotesi, pur non essendo ancora pervenuta la voltura, stante la legittimità e la correttezza del decreto e dell'autorizzazione</p>

	<i>per il digitale e degli impianti fm annessi, può legittimamente sottoscrivere una ulteriore quota del consorzio e partecipare legittimamente al bando? stesso quesito per una società di nuova costituzione che ha rilevato una emittente locale (decreto di concessione e impianti fm con annessa con annessa autorizzazione digitale) per la quale è in itinere la pratica di voltura, coi tempi propri del procedimento. pur non essendo ancora pervenuta la voltura, stante la legittimità e la correttezza del decreto e dell'autorizzazione per il digitale e degli impianti fm annessi, può legittimamente sottoscrivere una quota del consorzio e partecipare legittimamente al bando? oppure tali partecipazioni, in entrambe le casistiche, fa venire meno al consorzio la sussistenza dei requisiti di legittimità a partecipare al bando ?</i>
Risposta	Le società che hanno acquistato un'emittente radiofonica e hanno presentato istanza di voltura, sia per la concessione che per l'autorizzazione, possono partecipare al consorzio a condizione che, all'atto della cessione avente data certa anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il cedente (concessionario/autorizzato) fosse in possesso dei requisiti di positività previsti dalla legge 66/01 e che la scheda contabile sia regolare. Si specifica che qualora la voltura fosse rigettata, si provvederà alla esclusione.
Quesito 43	<i>Un consorzio partecipato da 14 emittenti locali, in sede di esperimento del BANDO, emerge per solo una delle 14 radio la non regolarità nel versamento dei canoni concessori o altro tale condizione pregiudica a l'intero consorzio la partecipazione al bando o di contro, la partecipazione al BANDO viene valutata solo rispetto alle 13 rimanenti emittenti, stante la legittimità e la correttezza dei loro Decreti, dell'Autorizzazione per il digitale e per gli impianti FM annessi? Anche alla luce del fatto che, comunque, le 13 emittenti rimanenti soddisfano appieno i requisiti richiesti dal co. 1 dell'art. 2 del bando "Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società consortili: sub a) parteciate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub-bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale"</i>
Risposta	Si rinvia a quanto previsto dall'art. 8, co. 3, del bando.
Quesito 44	<i>Nel merito delle previsioni del BANDO di cui all'art. 4 (Procedura per l'assegnazione diretta dei diritti d'uso), comma 2, la società consortile potrà esprimere una preferenza – in via graduata – per più reti dello stesso bacino. La priorità della preferenza indicata costituirà criterio vincolante ai fini dell'aggiudicazione diretta di cui al comma 1. Pertanto, avrà preferenza nell'assegnazione della relativa rete la società consortile che abbia indicato la stessa in ordine di preferenza maggiore (ordine crescente da 1 a 4, dove la rete indicata al n. 1 costituisce l'espressione della preferenza di grado più elevato). Una società consortile partecipata da 14 emittenti legittimamente</i>

	<i>esercenti impianti nello stesso bacino, partecipa al Bando per il bacino d'utenza n. 12 (LAZIO). Ma poiché teme di non riuscire ad aggiudicare nessuna delle prime 5 ben più corpose reti locali in concausa di una potenziale e non remota superiorità degli altri competitor, può legittimamente partecipare mettendo al 1° posto come preferenza la rete locale n. 7 -blocco DAB 10B (RM) per la quale ha il numero minimo di 12 emittenti legittimamente esercenti impianti nel bacino e contestualmente richiedere ad integrazione la rete locale n. 6-blocco DAB 8B (FR) per la quale ha di contro solo 8 emittenti legittimamente esercenti impianti in quel bacino ed eventualmente vederselo assegnato in assenza di altri competitor?</i>
Risposta	No, non si conferma
Quesito 45	<i>Se le imprese (commerciali o comunitarie che siano) che detengono quote in uno o più consorzi che concorrono all'assegnazione dei diritti d'uso in diversi bacini d'utenza col medesimo titolo concessorio, devono suddividere la propria consistenza organica (dipendenti) in parti uguali (attraverso ripartizione percentuale) per ogni bacino richiesto ovvero se sia possibile indicare una quota pari a zero in uno o più bacini diversi da quello ritenuto principale</i>
Risposta	Il quesito non è pertinente in quanto riferibile alla eventuale successiva procedura di selezione comparativa.